



Circolare Studio Prot. N° 11/22 del 14/11/2022

Monza, 14/11/2022

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

Oggetto: Autodichiarazione aiuti di stato Covid

Riferimenti: *Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27.04.2022*
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 398976 del 25.10.2022

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27.04.2022 sono stati individuati il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti di stato Covid con approvazione del relativo modello. Ogni contribuente, è tenuto a presentare l’autodichiarazione (avente valenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) al fine di dichiarare di non aver superato i limiti previsti dalla Commissione europea in relazione agli aiuti di Stato Covid ricevuti a partire dal 01.03.2020.

Tale modello deve essere presentato entro il 30.11.2022 esclusivamente con modalità telematiche, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici dell’Agenzia.

Dopo una prima disposizione normativa che avrebbe rischiato di procurare non pochi problemi a contribuenti ed intermediari è stata chiesta a gran voce (anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) e fortunatamente disposta, un’importante semplificazione che di fatto permetterà alla gran parte dei contribuenti di snellire moltissimo il contenuto del modello ministeriale. Iniziamo dunque proprio da questa semplificazione che di fatto permette ai beneficiari di evitare di soffermarsi sulla seconda parte della presente circolare informativa.

➤ **Le semplificazioni a seguito del provvedimento del 25 ottobre 2022**

Il 25 ottobre 2022 è stato pubblicato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate mediante il quale viene semplificata la procedura di compilazione del modello ministeriale di autodichiarazione.

In particolare, nel frontespizio del modello, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.



Tale casella può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare **tutte le seguenti condizioni**:

- Dal 01.03.2020 al 30.06.2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (si veda tabella 1 di seguito);
- Per nessuno degli aiuti ricevuti nel suddetto periodo intendono fruire dei limiti di cui alla sezione 3.12 del *Temporary framework* (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti). Questa condizione non è rispettata nel caso in cui vengano superati i massimali di cui alla sezione 3.1 del *Temporary framework* e si decida di riallocare gli aiuti o parte di essi nella sezione 3.12, al fine di usufruire della cumulabilità dei due massimali;
- L'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla sezione 3.1, ovvero l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 01.03.2020 al 27.01.2021 non deve essere superiore a 800.000,00 euro e l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 30.06.2022, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 01.03.2020 al 27.01.2021, non deve superare il limite di 1.800.000,00 euro.

Rimangono esclusi da tale semplificazione gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno ugualmente compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di tali aiuti. Inoltre, è necessario anche compilare nel quadro C un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.

Ai contribuenti che vorranno avvalersi della semplificazione sopracitata, chiediamo di restituirci firmato, entro il 24 novembre 2022, l'Allegato alla presente circolare con il quale si dichiara di rispettare le condizioni di cui sopra, indicando se si è eventualmente beneficiato dell'esonero IMU.

Va sottolineato il fatto che, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tale autodichiarazione potrebbe essere passabile di conseguenze penali, motivo per cui **noi consigliamo, per coloro i quali hanno la certezza di non aver superato i limiti, di avvalersi della semplificazione in modo da ridurre al minimo la compilazione e restringere le possibilità di errori.**



Seconda parte della circolare in caso non sia possibile beneficiare della semplificazione di cui sopra

➤ **Contenuto del modello ministeriale di autodichiarazione**

Per quanto riguarda il contenuto del modello ministeriale di autodichiarazione, l'Agenzia delle Entrate richiede informazioni che non sono in suo possesso. Nello specifico, i dati richiesti sono i seguenti:

- a) i codici fiscali delle imprese appartenenti all'impresa unica che dovranno essere indicati nel quadro B. Infatti, ai fini della verifica dei massimali previsti per tali aiuti, si deve considerare il concetto di impresa unica, che si ha quando un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa oppure quando un'impresa possiede il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa. Si ricorda che tali rapporti fra imprese possono anche avere natura "indiretta";
- b) l'elenco degli aiuti ricevuti nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework* e la sussistenza dei requisiti attinenti alle citate sezioni (si veda tabella 1);
- c) in caso di superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità.

Non vengono invece richiesti i dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni, quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.

➤ **L'elenco degli aiuti**

Nel quadro A del modello ministeriale di autodichiarazione deve essere indicato di quali aiuti si è fruito (per coloro che decidono di non barrare la casella "ES"). Per ogni aiuto bisogna indicare se rientra nella sezione 3.1 o nella sezione 3.12 barrando l'apposita casella. Nel caso in cui l'aiuto rientri nella sezione 3.12, è necessario compilare anche le colonne 3 e 4 relative al periodo ammissibile dell'aiuto (necessario al fine del calcolo della copertura dei costi fissi).

Di seguito la tabella contenente l'elenco degli aiuti di Stato rientranti nella sezione I del quadro A di cui sopra:

TABELLA 1 – *Elenco degli aiuti presenti nel quadro A*

Agevolazioni	Norme di riferimento
Contributi a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none">• Contributo DL "Rilancio" (art. 25 DL 34/2020);• Contributi DL "Ristori" (artt. 1, 1-bis, 1-ter DL 137/2020);• Contributo DL "Natale" (art. 2 DL 172/2020);



	<ul style="list-style-type: none">• Contributo DL “Sostegni” (art. 1 co. 1-9 DL 41/2021);• Contributo per le <i>start up</i> (art. 1-ter DL 41/2021);• Contributo DL “Sostegni-bis” (art. 1 DL 73/2021).
Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda	Art. 28 DL 34/2020
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120 DL 34/2020
Esclusione dei versamenti IRAP	Art. 24 DL 34/2020
Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili	<ul style="list-style-type: none">• Art. 177 DL 34/2020;• Art. 78 co. 1 DL 104/2020;• Art. 78 co. 3 DL 104/2020 (limitatamente all’IMU dovuta per l’anno 2021);• Artt. 9, 9-bis co. 1 DL 137/2020;• Art. 1 co. 599 L 178/2020;• Art. 6-sexies DL 41/2021.
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia	Art. 129-bis DL 34/2020
Definizione agevolata degli avvisi bonari	Art. 5 DL 41/2021
Esonero per il 2021 dal versamento del canone RAI a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico	Art. 6 co. 5 e 6 DL 41/2021

Come precedentemente esposto, nell’autodichiarazione viene attestato che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali della sezione 3.1 ovvero della sezione 3.12 del *Temporary framework*.

Ai fini di tale verifica, come rilevato nelle istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione, occorre tener conto, oltre delle misure elencate nella sezione I del quadro A (*aiuti esposti nella tabella*), anche di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I, per le quali deve essere compilata la sezione II del quadro A “Altri aiuti”.



➤ **Massimali da verificare**

Nell'ambito dell'autodichiarazione occorre dichiarare, con riferimento agli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1, che:

- L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 01.03.2020 al 27.01.2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non superi i limiti massimi consentiti di cui alla sezione 3.1 del *Temporary framework*, pari a 800.000,00 euro;
- L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 30.06.2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 01.03.2020 al 27.01.2021, non superi i limiti massimi consentiti di cui alla sezione 3.1 del *Temporary framework*, pari a 1.800.000,00 euro.

Con riferimento, invece, agli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12, occorre dichiarare:

- L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.01.2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non superi i limiti massimi consentiti di cui alla sezione 3.12 del *Temporary framework*, pari a 3.000.000,00 euro;
- L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 30.06.2022, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.01.2021, non superi i limiti massimi consentiti di cui alla sezione 3.12 del *Temporary framework*, pari a 10.000.000,00 euro.

Ai fini del rispetto dei massimali rileva, in conformità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa, la quale è definita con riferimento alle seguenti date:

- La data di approvazione della domanda di aiuto (qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata alla presentazione di una domanda);
- La data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- La data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

➤ **Superamento dei massimali**

Viene previsto che in caso di superamento dei suddetti massimali, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero.



In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo verrà sottratto dai successivi aiuti di Stato che l'impresa riceverà a cui dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere riversato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati